

7. Decisionismo e democrazia

E' indubbio che questa proposta di competenze concorrenti tra diversi livelli di governo ponga numerosi problemi e richieda ulteriori approfondimenti. Tuttavia, per concludere, vorrei soffermarmi in particolare su di una possibile critica. Si potrebbe infatti obiettare che il modulo decisionale in questione - questa concorrenza *di* e *da* poteri diversi sulle stesse materie - possa rendere più pesante, complesso e farraginoso tutto il processo decisionale. Si tratta di un'obiezione grave in tempi in cui si osanna il decisionismo o si tenta di misurare l'efficienza del lavoro delle Camere in termini di leggi approvate per unità di tempo. Senza negare il punto (anche se a mio avviso efficienza e rapidità dovrebbero soprattutto riguardare l'attuazione amministrativa), vorrei invitare a riflettere sul fatto che la lentezza del processo decisionale (in circostanze normali, è chiaro) costituisce una caratteristica essenziale di un sistema democratico. Innanzitutto essa presenterebbe il vantaggio - null'affatto disprezzabile - di costituire un freno ad una sovraespansione, incontrollata o poco controllabile, del settore pubblico. Inoltre una lentezza procedurale in materia ordinaria facilita l'interessamento ed il coinvolgimento dell'opinione pubblica (Breton, 1985): se infatti abbandoniamo l'ipotesi iniziale di un elettorato informato, dobbiamo constatare che una buona parte dell'informazione politica viene fornita - ai non addetti ai lavori - man mano che stampa, esperti e gruppi interessati hanno modo e tempo di intervenire, dibattere, e quindi informare. E' in questo modo, tra l'altro, che si costruisce consenso e si legittima lo stesso processo di produzione delle leggi, rendendo successivamente più facile l'accettazione e quindi l'adempimento delle norme via via approvate. Allo stesso tempo diventa più difficile una legislazione di privilegio, che molto spesso può affermarsi proprio grazie alla segretezza o rapidità di decisioni prese in conventicole sottratte al dibattito pubblico. Infine si evita il rischio di una legislazione affrettata, che subito dopo richiede ulteriori modifiche: inconveniente questo già segnalato da John Stuart Mill oltre un secolo fa.